

# STATUTO

## TITOLO I - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - E' costituita una Associazione di volontariato di ispirazione cristiana evangelica, denominata "REHOBOTH".

ART. 2 - L'associazione ha sede in Pordenone, viale Marconi n. 15.

L'associazione può istituire sedi secondarie e locali di riunione in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ART. 3 - La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui appresso.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo il 31 dicembre 2003.

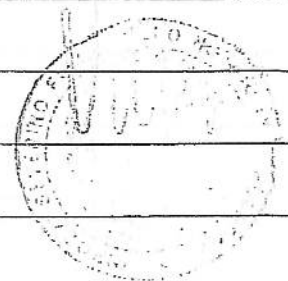
ART. 4 - L'Associazione è basata sul volontariato, non ha scopi di lucro, si prefigge:

a - la costituzione e la gestione di case per orfani, per i fanciulli, per gli anziani, Istituzioni di scuola e cultura a tutti i livelli e quanto altro possa essere utile per promuovere e gestire istituzioni di carattere sociale, senza scopo di lucro a carattere unicamente mutualistico;

b - l'associazione si prefigge l'attività sociale rivolta alla cura, accoglienza, sostegno alle seguenti categorie:

- tossicodipendenti;
- disabili fisici e psichici;

Attestato "A" al n. 61.618 di Rep. e al n. 21.197 di Racc.



|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  | - alcolisti;                                                 |  |
|  | - indigenti;                                                 |  |
|  | - anziani non autosufficienti in condizioni di disagi econo- |  |
|  | mici;                                                        |  |
|  | - minori abbandonati, orfani o disadattati;                  |  |
|  | - profughi;                                                  |  |
|  | - immigrati;                                                 |  |
|  | - ogni altro individuo che sia in stato di necessità per     |  |
|  | qualsiasi motivo;                                            |  |
|  | c) l'associazione si prefigge in particolare, di favorire    |  |
|  | l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro aiutando- |  |
|  | li a reperire idonei alloggi;                                |  |
|  | d) l'associazione, per quanto riguarda il servizio di vo-    |  |
|  | lontariato, stabilisce di rifarsi a quanto prescritto dagli  |  |
|  | articoli della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e successive |  |
|  | modificazioni;                                               |  |
|  | e) l'associazione assume il carattere di "Ente non Commer-   |  |
|  | ciale".                                                      |  |
|  | Per il raggiungimento dell'oggetto l'associazione potrà com- |  |
|  | piere qualsiasi operazione economica, commerciale, mobiliare |  |
|  | ed immobiliare, che sarà ritenuta utile o necessaria per i   |  |
|  | fini di cui sopra.                                           |  |
|  | L'associazione può vendere i beni immobili acquisiti solo ed |  |
|  | esclusivamente:                                              |  |
|  | - per l'acquisto di altri beni immobili che migliorino le    |  |

capacità ricettive dei primi ed assolvano una funzione più

idonea al raggiungimento dello scopo sociale;

- quando l'immobile in questione è divenuto inadeguato per svolgere la funzione indicata dal presente Statuto e l'Associazione ha la necessità finanziaria di potenziare la propria struttura per il servizio comunitario ed il raggiungimento dello scopo prefissato.

## TITOLO II - SOCI

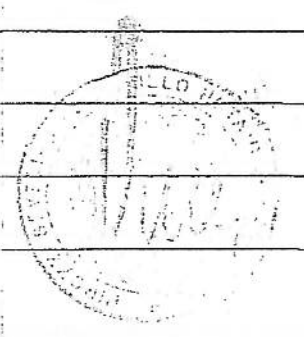
ART. 5 - Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamenti democratici e religiosi.

ART. 6 - L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio.

ART. 7 - E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dall'associazione e a quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente Statuto.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi associativi secondo le competenze statutarie.

E' diritto-dovere di ogni socio vigilare sul funzionamento degli organi dell'Associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti previsti dal presente Statuto al fine di



garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa.

ART. 8 - La qualifica di socio viene meno per i seguenti

motivi:

a) dimissioni, in qualunque momento ed in qualsiasi modo presentate;

b) esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto più volte alle norme del presente Statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità.

Ogni anno, prima dell'Assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista dei soci.

### TITOLO III - ASSEMBLEA

ART. 9 - L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e di votare, tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative.

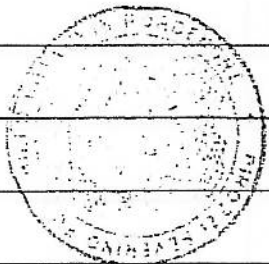
ART. 10 - L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria:

a) almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del programma di massima delle attività per l'anno in corso;

b) per il rinnovo delle cariche sociali;

c) per la discussione di ogni altra questione attinente l'Associazione.

ART. 11 - L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o al-



*fin*

*Sofia*

*Marco*  
*Esposito*

*Giulio*  
*Marchi*

la estinzione dell'Associazione.

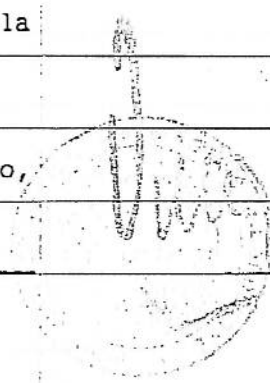
ART. 12 - Le Assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- a) per adempimento di obblighi statutari;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto, indirizzata a tutti i Consiglieri e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante invio ai soci di comunicazione scritta almeno dieci giorni della data prevista contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti gli aventi diritto a partecipare. In mancanza di esito, entro trenta giorni, alla richiesta di convocazione di cui al primo comma, punto c), i soci richiedenti possono inviare direttamente le lettere di convocazione a tutti gli altri soci. In tal caso, dovranno documentare, all'inizio della seduta, l'inadempimento da parte del Presidente.

ART. 13 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa:

- a) - di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione;



b) - di qualunque numero degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto da un altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può comunque presentare più di due altri soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate almeno dai due terzi dei voti espressi dai presenti aventi diritto, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati secondo quanto previsto dall'art. 21 ultimo comma c.c..

ART. 14 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da un socio presente nominato dall'Assemblea stessa.

ART. 15 - Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in mancanza, da un socio designato dall'Assemblea stessa) e controfirmato dal Presidente della seduta.

E' in facoltà del Presidente della seduta, quando lo ritenga opportuno, far intervenire un Notaio che, in tal caso, funge da Segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano

salvo che quelle riguardanti le persone, che devono avvenire a scrutinio segreto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

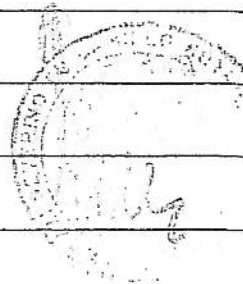
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre soci eletti dall'assemblea. Al loro interno i Consiglieri eleggono: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino a quando l'Assemblea ordinaria provveda al rinnovo delle cariche sociali come previsto dall'art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Nell'intervallo tra una elezione e l'altra, i Consiglieri che vengono a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti da quelli immediatamente non eletti nella precedente votazione; se vengono a mancare più di due Consiglieri tra quelli nominati dall'Assemblea all'inizio del triennio, il Consiglio Direttivo decade nel suo insieme e deve essere integralmente rinnovato.

I Consiglieri decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di socio;
- b) quando siano assenti a tre riunioni consecutive o a sei anche non consecutive nell'arco del biennio;



c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione, accertata con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove esso esista;

d) per sopravvenuto impedimento accertato con le stesse modalità di cui al punto c).

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) amministrare l'Associazione deliberando sulle questioni riguardanti l'attività sociale per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie;

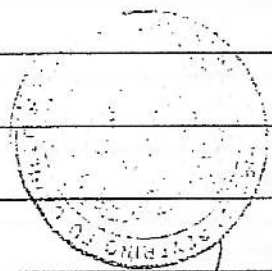
b) predisporre i rendiconti consuntivi e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;

d) effettuare la revisione annuale della lista dei soci come previsto dall'art. 8, sottoponendo a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base alla lettera b) di detto articolo;

e) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;

f) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile;



*Giuseppe Saverio*  
*Luigi*  
*Giuseppe*

g) stabilire l'entità delle quote di ammissione e delle quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione.

In particolare:

a) Il Presidente:

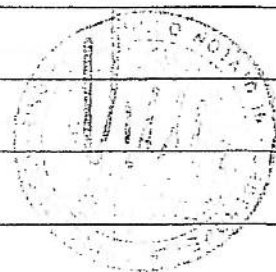
- dirige l'Associazione e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata.

b) Il Segretario:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- provvede all'invio delle convocazioni;
- cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altro affare associativo collaborando con il Presidente;

c) il Tesoriere:

- tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, conservandone la documentazione relativa;
- cura la redazione dei rendiconti finanziari;



- ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile;

- accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali, in collaborazione con il Segretario.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Consiglieri. Le convocazioni avvengono mediante invio di comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora della riunione, nonché ordine del giorno.

La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti i Consiglieri o se gli assenti hanno comunque autorizzato la seduta per iscritto. In mancanza di esito, entro quindici giorni, alla richiesta di convocazione prevista al primo comma, i Consiglieri richiedenti possono inviare direttamente le lettere di convocazione a tutti gli altri Consiglieri.

In tal caso, dovranno documentare, all'inizio della seduta, l'inadempimento da parte del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ove esso esista. Per ogni riunione deve essere conservato il verbale dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro consigliere) e controfirmato dal Presidente della seduta. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno i 3/5 (tre quinti) dei Consiglieri e sono dirette dal Presi-

dente o, in sua assenza, da un altro Consigliere nominato dai presenti. Le deliberazioni sono prese, con voto espresso ad alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.

#### TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui costituzione è facoltativa, è formato da tre soci eletti dall'Assemblea, al suo interno i componenti eleggono un Presidente e un Segretario. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

ART. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea con modalità stabilite dalla stessa di volta in volta ma sempre ispirate a criteri democratici.

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e dei documenti giustificativi delle poste dei rendiconti;

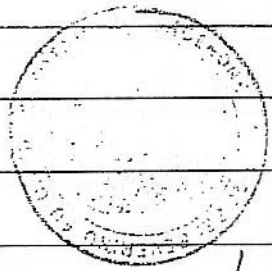
b) verificare la regolare predisposizione dei rendiconti da presentare all'Assemblea;

c) controllare la rispondenza delle risultanze contabili con quanto presente nelle casse e nel patrimonio sociale;

d) vigilare su ogni altra questione di carattere patrimoniale e finanziario che riguarda l'Associazione, con diritto di chiedere al Consiglio Direttivo ogni documento e chiarifica-

zione anche scritta;

e) assolvere alle altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

  
Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce della propria attività relazionando all'Assemblea annuale e ogni qualvolta gli è richiesto dagli altri organi dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori dei Conti è altresì demandata la soluzione di eventuali controversie insorte tra soci o tra soci e l'Associazione; le sue decisioni, prese a maggioranza, sono inappellabili.

*Giuseppe Savini*  
ART. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, sempre in unica convocazione, per attendere ai suoi compiti di controllo contabile, finanziario e patrimoniale, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richiedano gli altri due sindaci. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 19.

*Giuseppe Savini*  
*Modi ngate Giuseppe*  
Di ciascuna riunione deve essere conservato il Verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da altro sindaco) e controfirmato da tutti i presenti. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno due sindaci e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Sindaci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con voto espresso ad alzata di mano.

#### TITOLO VI - FINANZE E PATRIMONIO

ART. 23 - L'Associazione assolverà i propri compiti e farà

fronte ai propri obblighi mediante:

a) i versamenti volontari dei soci;

b) gli atti di liberalità da parte dei soci o dei terzi in genere;

c) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati;

d) finanziamento dell'attività istituzionale tramite il reddito prodotto da attività commerciali eventualmente svolte in via sussidiaria e strumentale dall'Associazione.

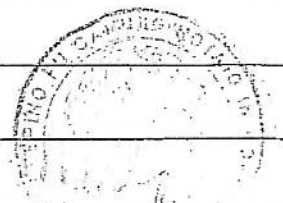
ART. 24 - Il patrimonio attuale dell'Associazione è costituito da numerario pari ad euro 1.000,00 (mille).

ART. 25 - I contributi degli associati ed i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso. In caso di morte la quota non è trasferibile agli eredi.

ART. 26 - Nessun compenso sarà elargito al Consiglio Direttivo né ad alcun associato per l'opera svolta in seno all'Associazione.

ART. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che costituiscono il fondo comune saranno devoluti alla "Chiesa Cristiana Evangelica Comunità Pentecostale" con sede in Pordenone, viale Marconi n.15.

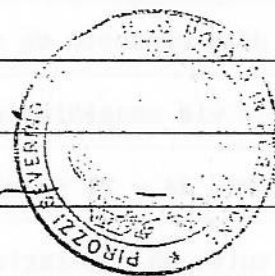
ART. 28 - Il Presidente è delegato alla trascrizione del



presente statuto e di tutte le altre modifiche che interver-  
ranno nella vita dell'Associazione e saranno deliberate dal-  
l'Assemblea.

G. P.  
Giuseppe Pavan  
Muadi ngase Cupine

mini Vm



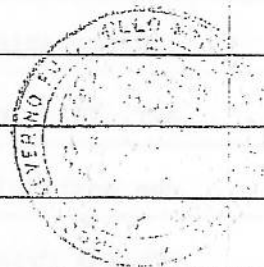
Copia conforme all'originale nei miei rogiti, firmato a sensi  
di legge, ed agli atti allegati A, composta da numero 6  
fogli fotostatici, due di rito e due di parte.

In esenzione dall'imposta di bolle a norma dell'art. 5 - Tabella

Allegato « B » - D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Pordenone li 29 SET. 2009

mini Vm -





ANNA MILAN  
NOTAIO

REPERTORIO N.7511

RACCOLTA N.5759

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno trentuno maggio duemilaventuno alle ore diciotto e trenta minuti

----- 31 MAGGIO 2021 h.18,30 -----

In Pordenone, vicolo delle Acque N.2/2. -----

Davanti a me ANNA MILAN, Notaio in Maniago, con studio in Viale della Vittoria N.15, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, è presente il signor: -----

-- **SOVERI GIULIANO**, nato a Messina l'8 ottobre 1952, residente in Pordenone in via Galilei n. 5/B, codice fiscale SVR GLN 52R08 F158F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della "**REHOBOTH - ONLUS**" con sede in Pordenone, via Castelfranco Veneto N.77/7, codice fiscale 91056070930, in forza dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della predetta società, di cui egli, nella sopracitata qualità assume la presidenza ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto, dichiarandomi che in questo giorno, luogo ed ora si è spontaneamente riunita a termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni (Decreto 117/2007 successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla disciplina delle Organizzazioni di Volontariato). -----

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue. ----

Lo stesso Presidente, signor Soveri Giuliano, dichiara di aver verificato ed accertato: -----

- la rituale convocazione della presente assemblea in conformità all'articolo 12 (dodici) del vigente statuto; -----

- che sono presenti, in proprio e per delega numero 8 (otto) associati sul totale complessivo di 8 (otto) tutti aventi diritto di voto, e precisamente, oltre al comparente sopra generalizzato: -----

- Strani Clara Concetta, per delega a Soveri Giuliano, -----

- Soveri Sarah presente in proprio; -----

- Bofonda Lofambo, presente in proprio; -----

- Nganga Davis per delega a Bofonda Lofambo; -----

- Labelli Mirella presente in proprio; -----

- Bongiorno Lucia per delega a Labelli Mirella -----

- Gagea Traian per delega a Soveri Sarah; -----

- che tutte le deleghe, riconosciute valide ed efficaci dal Presidente, rimangono acquisite in originale agli atti dell'Associazione; -----

- che per il "Consiglio di Amministrazione" sono presenti, oltre ad esso comparente signor Soveri Giuliano sopra generalizzato, Presidente, i Consiglieri signori: -----

Soveri Sarah, nata a Pordenone il 17 agosto 1984; -----

Bofonda Lofambo, nata a Kinshasa il 3 marzo 1966; -----

mentre sono assenti giustificati: -----

REGISTRATO A  
PORDENONE  
Addì 30/06/2021  
al N. 11012  
serie 1T

Strani Clara Concetta, nata a Messina il 4 dicembre 1953; -----  
Gagea Traian, nato in Romania il 12 giugno 1966, Consigliere; -----  
i quali hanno rilasciato dichiarazione scritta di essere informati  
sull'argomento all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione;  
- la mancata opposizione dei presenti alla trattazione degli argomenti  
all'ordine del giorno; -----  
- che la presente adunanza si tiene in forma totalitaria; -----  
- che l'associazione non è dotata di organo di controllo e non  
sussistono i presupposti di legge per la nomina dello stesso; -----  
- l'identità e la legittimazione dei presenti. -----

Il Presidente dell'assemblea dopo aver chiesto ai presenti se tutti siano  
sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,  
sopra riportati, e avutane risposta positiva, dichiara regolarmente  
costituita la presente assemblea, e apre la discussione sulla trattazione  
di quanto all'ordine del giorno. -----

----- Lo stesso Presidente anche a nome dell'organo amministrativo  
espone agli intervenuti che l'associazione ha la necessità di adeguare  
lo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria in data 26 ottobre  
2020 mio rep.n. 6979/5338 registrato a Pordenone il giorno 11  
novembre 2020 al n. 14570 serie IT alla disciplina del Terzo Settore  
(Decreto 117/2007 successive modifiche ed integrazioni) in modo da  
potersi iscrivere nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo  
Settore) come Organizzazione di Volontariato. -----

Lo stesso Presidente passa ad illustrare, spiegandone le ragioni, gli  
articoli dello Statuto da modificare e precisamente: 1) uno, 4) quattro,  
6) sei, 7) sette, 12 (dodici) 17) diciassette, 18) diciotto, 23 (ventitre), 24)  
ventiquattro, 25) venticinque e 26) ventisei. -----

Udita la relazione che precede, l'assemblea, dopo breve discussione,  
con il voto favorevole della totalità degli associati come da conforme  
proclamazione del Presidente -----

#### ----- DELIBERA -----

- di modificare l'articolo 1 (uno) dello Statuto che assumerà la  
seguente formulazione: -----

**"ART.1** – E' costituita nella forma giuridica della associazione non  
riconosciuta un Ente del Terzo settore denominato "REHOBOTH  
Organizzazione di Volontariato" o in forma abbreviata anche  
"REHOBOTH ODV". -----

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo  
"Statuto") dalla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice  
del terzo Settore o CTS e da ogni altra normativa applicabile). -----

Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo piu' ampio  
possibile la partecipazione degli associati alla organizzazione e  
all'attività dell'Associazione". -----

L'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle  
comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel Registro  
Unico Nazionale". "; -----

- di modificare l'articolo 4 (quattro) dello Statuto che assumerà la  
seguente formulazione: -----

**"ART. 4** – La Associazione non ha scopo di lucro e persegue  
esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

Per raggiungere queste finalità l'Associazione si propone di realizzare:

- la costituzione e la gestione di case per orfani, per i fanciulli, per gli anziani, Istituzioni di scuola e cultura a tutti i livelli e quanto altro possa essere utile per promuovere e gestire istituzioni di carattere sociale, senza scopo di lucro a carattere unicamente mutualistico; ----

- l'attività sociale rivolta alla cura, accoglienza, sostegno alle seguenti categorie: -----

- tossicodipendenti -----
- disabili fisici e psichici -----
- alcolisti -----
- indigenti -----
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagi economici --
- minori abbandonati, orfani o disadattati -----
- profughi -----
- immigrati -----
- ogni altro individuo che sia in stato di necessità per qualsiasi motivo -----

. l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro aiutandoli a reperire idonei alloggi. -----

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Dlgs 117/2017): -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi; -----

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte. -

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore. -----

Al solo scopo di perseguimento dell'oggetto l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta utile o necessaria per i fini di cui sopra. -----

L'associazione può vendere i beni immobili acquisiti solo ed esclusivamente: -----

- per l'acquisto di altri beni immobili che migliorino le capacità ricettive dei primi ed assolvano una funzione più idonea al raggiungimento dello scopo sociale; -----

- quando l'immobile in questione è divenuto inadeguato per svolgere la funzione indicata dal presente Statuto e l'Associazione ha la necessità finanziaria di potenziare la propria struttura per il servizio comunitario ed il raggiungimento dello scopo prefissato."; -----

- di modificare l'articolo 6 (sei) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"**ART. 6** – Possono essere soci tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione di sentimenti e comportamenti democratici. - Possono essere ammessi, quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato che sono membri dell'Associazione."; -  
- di modificare l'articolo 7 (sette) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"**ART. 7** – L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Organizzazioni di Volontariato. -----

Qualora successivamente alla costituzione il numero degli associati

divenga inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. -----

L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati. --  
La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. -----

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. -----

La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni. -----  
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dalla associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. -----

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. -----

L'associazione deve tenere apposito registro nel quale iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale."; ----  
- di modificare l'articolo 12 (dodici) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 12 – L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria: -----  
· almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e del programma di massima delle attività per l'anno in corso;  
· per il rinnovo delle cariche sociali; -----  
· per la discussione di ogni altra questione attinente l'associazione. -----

Ciascun associato ha un voto. -----  
L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o alla estinzione dell'associazione."; -  
- di modificare l'articolo 17 (diciassette) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre componenti fino a sette. -----

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la

natura di persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 c.c. -----

Al loro interno i Consiglieri eleggono: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino a quando l'Assemblea ordinaria provveda al rinnovo delle cariche sociali come previsto dall'art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Nell'intervallo tra una elezione e l'altra, i Consiglieri che vengono a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti da quelli immediatamente non eletti nella precedente votazione; se vengono a mancare più di due Consiglieri tra quelli nominati dall'Assemblea all'inizio del triennio, il Consiglio Direttivo decade nel suo insieme e deve essere integralmente rinnovato. I Consiglieri decadono dalla loro carica: -----

- quando perdono la qualità di socio, per gli amministratori scelti tra i soci; -----

- quando siano assenti a tre riunioni consecutive o a sei anche non consecutive nell'arco del biennio; -----

- per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione, accertata con il voto dell'organo di controllo ove esso esista; -----

- per sopravvenuto impedimento accertato con le stesse modalità di cui al punto precedente."; -----

- di modificare l'articolo 18 (diciotto) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 18 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

- amministrare l'Associazione deliberando sulle questioni riguardanti l'attività sociale per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie; -----

- redigere e sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'Assemblea; -----

- deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente; ---

- effettuare la revisione annuale della lista dei soci sottoponendo a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all'articolo 7; -----

- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci; --

- redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile; ---

- stabilire l'entità delle quote di ammissione e delle quote associative annuali. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione -----

- f) convocare assemblee ordinarie e straordinarie; -----
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati; -----

- h) promuovere e dare direttive di ogni genere. -----

In particolare: -----

- a) Il Presidente: -----

- dirige l'Associazione e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; -----

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte del Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza; ----

- può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; -----

- relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata. -----

b) Il Segretario: -----

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo; -----

- provvede all'invio delle convocazioni; -----

- cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altro affare associativo collaborando con il Presidente; -----

c) il Tesoriere: -----

- tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, conservandone la documentazione relativa; -----

- cura la redazione dei bilanci -----

- ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile; -----

- accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali, in collaborazione con il Segretario."; -----

- di modificare l'articolo 23 (ventitre) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 23 - Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). -----

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati."; -----

- di modificare l'articolo 24 (ventiquattro) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 24 - Nessun compenso sarà elargito al Consiglio Direttivo né ad alcun associato per l'opera svolta in seno all'Associazione. -----

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma II del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione."; -----

-di modificare l'articolo 25 (venticinque) dello Statuto che assumerà la seguente formulazione: -----

"ART. 25 - L'eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria con le maggioranze sopra indicate. -----

In caso scioglimento della associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS)."; -----

- di modificare l'articolo 26 (ventisei) che assumerà la seguente formulazione: -----

**"ART.26** - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Nelle more dell'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore resta in vigore la disciplina precedente." ; -----

- di allegare il nuovo testo dello Statuto, composto da numero 26 (ventisei) articoli, che nella versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale, esonerandomi il comparente in assemblea dal darne lettura; -----

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e con facoltà di nominare procuratori speciali, per apportare allo Statuto ogni necessaria modifica, integrazione per consentire l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, e affinché: - realizzi o comunque dia seguito di fronte a qualsiasi autorità, ufficio/registro a tutte le formalità utili e/o necessarie per: (i) dare pieno effetto a quanto sopra deliberato anche al fine di ottenere l'iscrizione presso il competente registro di volontariato; (II) per realizzare tutte le formalità utili e/o necessarie per garantire l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e (III) per dare efficacia al CTS e ad ogni altra normativa o provvedimento ad esso correlati; compia tutto quanto necessario per far sì che l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'applicazione di quanto previsto dal CTS e dalla normativa di settore si realizzi in modo da non recare detrimento all'associazione e al suo patrimonio, nè dal punto di vista civilistico, nè fiscale; consenta trascrizioni, volture annotazioni ed aggiornamenti di intestazione presso ogni ufficio e/o registro. -----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore diciannove e venticinque minuti. -- Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono assunte dalla associazione che richiede l'esenzione dall'Imposta di Registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3, e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 come modificato dal Decreto 105 del 3 agosto 2018. -----

Il presente verbale è stato da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato in assemblea al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. -----

Consta di dieci pagine sin qui, dattiloscritte da persona di mia fiducia su cinque fogli, completato di mia mano e viene sottoscritto essendo le ore diciannove e trenta minuti. -----

F.TO GIULIANO SOVERI -----

F.TO ANNA MILAN NOTAIO - L.S. -----

